

**COBAS - Comitati di Base della Scuola**

sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma

tel 0670452452 - tel/fax 0677206060

internet: www.cobas-scuola.it - e-mail: mail@cobas-scuola.org**COBAS Scuola SARDEGNA**

sede provinciale e regionale di Cagliari: sito internet: www.cobasscuolasardegna.it
via Donizetti, 52 - Cagliari - tel./fax 070485378 - fax 1786087315 - cell. 3487111318
mail: cobascuola.ca@tiscali.it - posta certificata: cobas-sardegna@legalmail.it

Ai Dirigenti Scolastici della Sardegna**Ai Collegi dei Docenti****Ai Consigli d'Istituto****Alle RSU d'Istituto****Istituti Scolastici della SARDEGNA****e, p. c.****AI MIUR - ROMA****Ai Dirigente dell'USR Sardegna****Ai Dirigenti UU.SS.TT. CA-NU-OR-SS****OGGETTO:** non obbligatorietà utilizzo del registro elettronico.

Formale DIFFIDA COBAS Scuola Sardegna.

In merito all'utilizzo del cosiddetto Registro Elettronico di cui all'oggetto la scrivente Organizzazione Sindacale **COBAS Scuola Sardegna**, osserva quanto segue.

Premesso che

- l'**art. 7 (commi 29 e 31) del Decreto Legge n. 95/2012**, come convertito in Legge con modificazioni dall'**art 1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n 135**, introduceva le pagelle ed i registri on-line, considerandoli come obbligatori a partire dall'a.s. 2012/2013;

- il **comma 27** del citato provvedimento normativo però affermava che il MIUR avrebbe dovuto predisporre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie;

- a tutt'oggi l'amministrazione centrale non ha ancora provveduto in tale senso salvo una nota di carattere meramente interlocutorio (nota ministeriale **prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U del 3 ottobre 2012**) che

in sostanza proroga l'applicazione della considerata normativa rendendo dunque, con riferimento al registro elettronico, facoltativo il suo utilizzo;

- che dunque il termine come indicato dal **Decreto Legge n. 95/2012** non è da considerarsi più perentorio ma ordinatorio, dunque **nessun obbligo** sussiste per le scuole di dotarsi di registri elettronici, fino a quando non verrà realizzato il piano di dematerializzazione da parte del MIUR (come chiarito dal sottosegretario Toccafondi in data 7 agosto 2013 che aveva asserito non esservi ancora nessun termine definito per la messa a regime del registro elettronico nelle scuole);

- che questo piano dovrà essere approvato dal **Garante per la Privacy** che così evidenziava nella sua guida intitolata: **“La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare”**: “Iscrizione e registri on line, pagella elettronica: In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati”;

- che in tema di registro elettronico tutte le scuole che hanno deciso di provvedere a una tale dotazione dovrebbero richiedere il **parere consultivo del Garante della Privacy** per venire a conoscenza se la normativa in tema di privacy sia stata rispettata o meno;

considerato che

- ai fini della validità di qualsiasi documento amministrativo in formato informatico è necessario che esso venga sottoscritto dal pubblico ufficiale con firma digitale così come previsto dall'**art. 21, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82/2005)**;

- risulta necessario, ai fini della validità dell'atto in questione, un particolare tipo di **firma elettronica avanzata**, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, il che consente di verificare la provenienza e l'integrità del documento informatico (si veda l'**art 1, comma 1, lettera s) del Decreto Legislativo n. 82/2005**);

- l'osservanza di tali disposizioni è assolutamente necessaria anche ai fini della compilazione dei registri elettronici a pena di nullità di atti formati in violazione delle medesime poiché i docenti nella compilazione dei registri elettronici agiscono in veste di **pubblici ufficiali (Corte di Cassazione n. 6587/1991, 2790/1992, 6685/1992, 3304/1999, 12726/2000 e 714/2010)**;

- che non solo il Registro di Classe (ex art. 41 del **Regio Decreto n. 965/1924**), ma anche il Giornale del Professore e dell'Insegnante rientra nel novero degli atti pubblici ai fini della legge penale (**V Sezione Penale della Corte di Cassazione: sentenze n. 12726/2000; 6138/2001; 714/2010**), e pertanto il docente nella compilazione dei detti registri soggiace in particolare agli **articoli n. 476 (falsità ideologica) e n. 479 (falsità materiale) del Codice Penale**;

sottolineato che

- l'acquisto degli strumenti informatici ai fini dell'applicazione della norma su registro elettronico, fatte salve le premesse di cui sopra in termini di osservanza delle leggi in materia di privacy, è **a totale carico dell'amministrazione**, per cui la Dirigenza Scolastica non può imporre ai docenti l'utilizzo di strumenti elettronici personali;

- la firma sul registro (sia esso cartaceo o elettronico) è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli **obblighi di servizio** dei docenti e che pertanto deve poter essere espletato in classe; **dunque risulta illegittima la richiesta ai docenti di firmare dai Personal Computer della scuola che non siano quelli di classe richiesti, o addirittura da casa, in quanto atto addirittura potenzialmente illegale ed in deroga peggiorativa delle condizioni di lavoro contrattualmente previste**;

- che una tale pratica sarebbe illegittima anche in presenza di delibera collegiale, tanto più che presupporrebbe l'esistenza di un registro cartaceo parallelo (spesso un'agenda o un quaderno dove l'insegnante prende appunti da rielaborare con comodo davanti alla postazione PC) censurata da una sentenza della **V Sezione Penale della Corte di Cassazione** depositata lo scorso 4 giugno 2014 (**n. 23237**);

- che i dati contenuti nel Registro di Classe e nel Giornale del Professore, compilati dal docente, costituiscono atti ad efficacia preclusiva in quanto emanati da un pubblico ufficiale che li attesta con fede privilegiata (**articolo 2700 del Codice Civile**);

- pertanto è da considerarsi giuridicamente illegittimo, nonché potenzialmente foriero di responsabilità penali in capo al dirigente scolastico e al docente compilatore, l'utilizzo di registri elettronici che comportino **il differimento nel tempo dell'attività documentale**, atteso che la legge penale impone al pubblico ufficiale di documentare tempestivamente i fatti che siano avvenuti in sua presenza. È da escludere quindi che la compilazione possa avvenire, con differimento nel tempo dell'attività di documentazione, in luogo diverso dalla **classe di riferimento**, tanto più che tale incombenza costituirebbe un

ampliamento dei tempi di prestazione in assenza di apposita clausola negoziale in palese violazione dell'**art 40 del D. Lgs. n. 165/2001** così come modificato dall'**art 54 del D.Lgs. 150/2009**.

Si aggiunga, inoltre, che taluni Dirigenti Scolastici hanno deciso **UNILATERALMENTE** di adottare i cosiddetti Registri elettronici (talora senza neanche assumersi la responsabilità formale con chiari atti dispositivi) e tali determinazioni appaiono, come precedentemente esaurientemente chiarito, assolutamente illegittime e rischiano di far ricadere gravi responsabilità anche in capo ad incolpevoli colleghe e colleghi che, in buona fede, hanno ritenuto di “essere obbligati” ad usare tali strumenti.

Infine, taluni altri Dirigenti Scolastici hanno proposto in Collegio dei Docenti una “sperimentazione” del registro elettronico e tale possibilità, ai sensi del DPR n. 275/1999, non viene posta in discussione a due condizioni: che non si pretenda di rendere tale votazione obbligatoria per tutte/i (è chiaro a chiunque che le sperimentazioni oltre all’approvazione degli OO.CC. presuppongono l’adesione delle/dei singole/i insegnanti e non possono essere imposte a chi non ritiene di aderire), e che, anche in tali casi, parallelamente ai Registri Elettronici rimangano in uso i Registri Cartacei i quali, ad oggi, sono l’unico legittimo atto pubblico previsto dalla legge.

Da quanto esposto appare assolutamente acclarato che le/i Docenti **NON hanno alcun OBBLIGO di usare i cosiddetti registri Elettronici.**

Ciò premesso e considerato

la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola Sardegna propone formale **DIFFIDA** ed **INTIMA** ai Dirigenti Scolastici inadempienti che venga consegnata alle/ai docenti che ne facciano richiesta una copia cartacea del **Registro Personale** e del **Registro di Classe** onde non rischiare di incorrere nelle sanzioni espressamente previste nei casi di mancata o differita esecuzione di atto pubblico.

In difetto, la scrivente O.S., al fine di tutelare i propri aderenti si riserva di agire nelle sedi opportune riservandosi anche il diritto di adire le vie legali in merito alla **mancata istituzione o nullità del registro.**

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

per i Cobas Scuola Sardegna



Nicola Giua